

ORIGINALE

Deliberazione N. **20**

Data **18/07/2012**



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione-seduta pubblica

Oggetto:

Delibera quadro in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali – Servizio gestione rifiuti.

L'anno **duemiladodici**, addì **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **20.00** nella Residenza Municipale, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	REGGIO MARIA MADDALENA	Sindaco	X	
2	PELLIZZARO EDI MARIA	Consigliere	X	
3	GRAZIOLI ALESSANDRO	Consigliere	X	
4	FRANCHINI ANNA	Consigliere		X
5	TONDINI CHIARA	Consigliere	X	
6	POLI ROBERTO SANTO GIUSEPPE	Consigliere	X	
7	MORDENTE MARCELLO	Consigliere	X	
8	SIMONI MARIA ROSA	Consigliere	X	
9	CEFOLA FRANCESCO	Consigliere	X	
10	CODORO MAURISIO	Consigliere		X
11	CHIERICHETTI CINZIA	Consigliere	X	
12	PINETTI UMBERTO	Consigliere	X	
13	GUGLIOTTA MASSIMO	Consigliere	X	
			11	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIANTONIA CATALANO.

La Sig.ra MARIA MADDALENA REGGIO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: Delibera quadro in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali – Servizio gestione rifiuti

Riscontrata la presenza di n. 11 Consiglieri Comunali e l'assenza giustificata di n. 2 Consiglieri Comunali (Franchini Anna e Codoro Maurizio).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito con modifiche in legge 16/9/2011 n. 148, così come modificato dall'art. 25 del D.L. 1/12 convertito con modifiche dalla L. 27 del 24/3/12, il quale, all'art. 4, prevede che

- gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità;
- che tale verifica venga effettuata in ogni caso;
- che gli enti locali adottino una delibera che illustri l'istruttoria compiuta prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 04 del 26 marzo 2008 con la quale si approvava la Convenzione Intercomunale tra i comuni di Angera, Arsago Seprio, Bardello, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cadrezzate, Cocquio Trevisago, Comabbio, Golasecca, Ispra, Leggiuno, Malgesso, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, Sangiano, Sesto Calende, Somma Lombardo, Taino, Ternate, Travedona Monate, Varano Borghi, Vergiate, Vizzola Ticino;

In attesa che il Decreto di cui al comma 33 ter dell'art. 4 D.L. 138/11 e sm definisca i criteri per la verifica di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e per l'adozione della delibera quadro

Visti gli esiti dell'istruttoria della verifica di mercato allegata alla presente deliberazione, e che ne forma parte integrante, dalla quale emerge la necessità di mantenere l'esclusiva del servizio pubblico relativo alla gestione dei rifiuti per i motivi di seguito riassunti:

- le disposizioni dell'art. 198 del D. Lgs.152/2006 conferiscono ai Comuni un ruolo fondamentale per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- Il servizio deve perseguire finalità di tutela della salute, dell'igiene pubblica e dell'ambiente che impongono un costante presidio del regolare comportamento degli utenti e gestori;
- necessità di garantire che tutte le fasi del ciclo di gestione dei rifiuti (dalla raccolta allo smaltimento/recupero) avvengano nel rispetto della disciplina in materia ambientale, contenendo così il fenomeno di abbandono dei rifiuti e/o di realizzazione di impianti abusivi, in modo da tutelare il singolo cittadino che, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/06 conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento.

- necessità di presenza di un sistema di controllo qualificato, centralizzato e istituzionalizzato, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi comunitari e statali in materia di gerarchia della gestione dei rifiuti (come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 152/06) verificando la presenza sul mercato di impianti innovativi che consentano di rispettare e/o migliorare le modalità di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, privilegiando in primo luogo i sistemi di riciclaggio e in subordine i sistemi di recupero di altro tipo, per esempio sotto forma di energia, e da ultimo, come opzione residuale, lo smaltimento. E tali scelte a favore degli obiettivi comunitari e statali potrebbero essere effettuate anche a scapito di maggiori economicità di sistemi di smaltimento rispetto a altri di recupero, al fine di rispettare le imposizioni statali e/o regionali di obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere
- anche per quanto riguarda le attività di recupero, necessità di controllo qualificato sugli impianti a disposizione, che non può essere certo lasciato al singolo utente al fine di assicurare un recupero/smaltimento a norma di legge che tuteli l'ambiente, evitando che si sviluppino sistemi fraudolenti che, a fronte di costi contenuti, prevedano poi smaltimenti non a norma (abbandono di rifiuti su territori non presidiati, discariche abusive, ecc.) e al fine di garantire una comparazione sui costi/benefici collegati alla scelta di un impianto rispetto a un altro. E' evidente che tale controllo qualificato non può che essere svolto dal comune.
- inoltre un sistema di controllo qualificato, centralizzato e istituzionalizzato, può anche garantire il perseguimento degli obiettivi comunitari e statali in materia di gerarchia della gestione dei rifiuti (come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 152/06) verificando la presenza sul mercato di impianti innovativi che consentano di rispettare e/o migliorare le modalità di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, privilegiando in primo luogo i sistemi di riciclaggio e in subordine i sistemi di recupero di altro tipo, per esempio sotto forma di energia, e da ultimo, come opzione residuale, lo smaltimento
- necessità di garantire standard minimi almeno pari ai servizi attualmente prestati agli utenti del servizio a costi non superiori a quelli attuali
- il comune di Golasecca ha provveduto all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti in regime di evidenza pubblica procedendo al conferimento nelle forme disciplinate dalle legge in materia di appalti pubblici e da ultimo secondo quanto disposto dal D.Lgs. 163/06 ;
- conseguimento da parte del Comune di economie di scala che hanno comportato una riduzione dei costi, grazie a affidamento dei servizi a terzi mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/06 mediante gare a livello di convenzione intercomunale (bacino di 31 comuni per complessivi 117.000 abitanti)
- dimostrazione dell'efficienza del servizio attualmente fornito rispetto ai dati della Provincia di Varese: indice di efficienza e percentuale di raccolta differenziata superiori a quelli medi provinciali, costi pro-capite inferiori a quelli medi provinciali; miglior indice di efficienza tra tutte le aggregazioni di comuni a livello provinciale, percentuale di raccolta differenziata raggiunta e costi medi pro-capite tra i migliori della Provincia rispetto a quelle delle altre aggregazioni di comuni;
- impossibilità di garantire gli standard minimi e i prezzi attualmente praticati da parte di più ditte private in concorrenza tra di loro in quanto le contenute dimensioni del comune sia dal punto di vista dell'estensione territoriale che di numero abitanti in caso di frazionamento dei medesimi servizi su più ditte comporterebbero un aumento dei costi dovuto all'impossibilità

di ottimizzare le raccolte e i trasporti ottenuti negli scorsi anni grazie all'aggregazione di più comuni.

- Rilevato pertanto che non ricorrono le condizioni per gestione concorrenziale in quanto l'affidamento del servizio a più imprese concorrenti vedrebbe una moltiplicazione dei costi a causa delle infrastrutture e degli investimenti in mezzi e personale necessari a produrre tale servizio e delle modalità con le quali lo stesso deve essere erogato (occorrerebbe moltiplicare i giri di raccolta, mentre i costi sostenuti da una sola impresa nel produrre l'intera quantità domandata sono inferiori a quelli che sosterebbero due o più imprese contemporaneamente presenti sul mercato);
- Risulta quindi ragionevole il riconoscimento di diritti di esclusiva ad un unico soggetto gestore che espleti l'attività su tutto il territorio di competenza, in quanto la libera iniziativa economica non risulta nella specie idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità, tenuto conto degli attuali vincoli tecnologici relativi alle modalità di raccolta rifiuti, delle ricadute operative, logistiche ed organizzative nel caso si moltiplicassero i soggetti gestori e dei costi connessi all'erogazione del servizio in tale eventualità come meglio indicato nell'allegata istruttoria;

Ritenuto di confermare le conclusioni dell'istruttoria della verifica di mercato allegata alla presente deliberazione, dando mandato al funzionario responsabile di avviare le procedure per l'affidamento del contratto nell'ambito di quanto previsto dal D.Lgs. 163/06;

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 19/06/2012 con cui veniva individuato il Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10 espressi nei termini di legge dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti di cui n. 10 votanti e n. 1 astenuto (Gugliotta Massimo);

DELIBERA

1) Di approvare quanto esposto in premessa.

2) Di dare atto che alla data odierna non risultano ancora emanate le linee guida di cui all'art. 4, comma 33-ter, del d.l. n. 138/2011; convertito dalla l. n. 148/2011;

3) Di confermare gli esiti dell'istruttoria della verifica di mercato allegata alla presente deliberazione, e che ne forma parte integrante, dalla quale emerge la necessità di mantenere l'esclusiva del servizio pubblico relativo alla gestione dei rifiuti per i motivi sopra esposti

Successivamente, con separata votazione con n. 10 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti di cui n. 10 votanti e n. 1 astenuto (Gugliotta Massimo), la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.